



SESTA SEZIONE PENALE

Sent. n. sez. 173/2026
CC - 26/02/2026
R.G.N. 35459/2025

2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 408, 409 e 410 cod.

proc. pen. e 111 Cost.

Il provvedimento impugnato è atto strutturalmente e funzionalmente abnorme, per essere stata sottratta alla cognizione del Giudice per le indagini preliminari la decisione di cestinazione della c.d. pseudonotizia.

In data 3 giugno 2025, il ricorrente aveva rivolto istanza di trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari, al fine di sollecitare il controllo sulla infondatezza della notizia di reato, alla luce della denuncia presentata il 18 aprile 2025 e delle indagini preliminari comunque svolte dall'Ufficio di Procura, come riscontrato dalla attestazione della Segreteria del detto Ufficio in data 24 giugno 2025.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge processuale in relazione agli artt. 335, 405, 408 e 409 cod. proc. pen. nonché delle Direttive organizzative nella gestione delle pseudo-notizie di reato e del registro mod. 45 in cui esse sono destinate a confluire.

Secondo l'impostazione della Procura Generale presso la Corte di cassazione, a fronte di apposita istanza della persona offesa ovvero di attività di indagine comunque svolta, la trasmissione del fascicolo al Giudice per le indagini preliminari doveva ritenersi imperativa.

Viene richiamata giurisprudenza sul punto e, quanto alla possibilità di dichiarare l'abnormità dell'atto che rifiuti di trasmettere gli atti al Giudice per le indagini preliminari, tra le altre, la sentenza Sez. U, n. 25957 del 2009, nonché la sentenza Sez. 2, n. 29010 del 2020.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 3, 24, 111 e 112 Cost., per la lesione del diritto al contraddittorio e del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

Impedendo il confronto sulla ritenuta infondatezza della *notitia criminis*, la c.d. autocestinazione ha paralizzato lo sviluppo fisiologico del procedimento secondo i canoni del giusto processo.

3. Con successiva nota del 22 gennaio 2026, il difensore ha precisato che il provvedimento di archiviazione inserito nel fascicolo di questa Corte nei confronti della dott. ssa [REDACTED] non è pertinente alla proposta impugnativa, in quanto la denuncia che ha dato impulso al presente procedimento è stata sporta in data 18 aprile 2025 contro l'avv. [REDACTED] ed iscritta a registro mod. 45.

4. All'esito delle superiori indicazioni, è stato espunto dall'incarto processuale il predetto decreto di archiviazione n.2787/2023 nei confronti della dott. ssa [REDACTED]

Essendo inoltre emerso, dalle informazioni richieste presso la Procura di provenienza, che nei confronti dell'avv. [REDACTED] non risultano iscrizioni, anche il presente fascicolo è stato rubricato, su disposizione del Presidente, come procedimento a carico di ignoti.



CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono.

2. Il tema posto dai motivi - tra loro strettamente connessi, da poter essere trattati congiuntamente - è quello delle iniziative esperibili dalla persona offesa a fronte della cestinazione delle pseudonotizie (c.d. autoarchiviazione).

Secondo la prospettiva del ricorrente, in assenza di rimedi previsti dal legislatore, l'atto di cestinazione, seguito alla richiesta di trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari, sarebbe da qualificare come abnorme.

3. Giova qui premettere che la categoria dell'abnormità, quale patologia dell'atto processuale, è frutto della elaborazione della giurisprudenza di legittimità che l'ha indicata come eccezione al principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione stabilito dall'art. 568 cod. proc. pen.

È, dunque, una categoria residuale, che riguarda atti non altrimenti impugnabili.

Con plurime decisioni, le Sezioni Unite (v. Sez. U, n. 10869 del 12/12/2024, dep. 2025, D.L., Rv. 287607-01; Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, El Karti, Rv. 285213 - 02; Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552 - 01; Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715 01; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 - 01) hanno precisato la relativa nozione.

L'abnormità è qualificabile come strutturale nel caso in cui il provvedimento, per la singolarità e la stranezza del contenuto, sia avulso dall'ordinamento processuale – emesso, dunque, in una situazione di c.d. carenza di potere in astratto - ovvero quando sia adottato in una situazione di c.d. carenza di potere in concreto, cioè nell'esercizio di un potere riconosciuto dall'ordinamento, ma esercitato al di fuori dei limiti e casi consentiti, con radicale deviazione dallo scopo del suo modello legale.

In entrambe le ipotesi, il provvedimento così adottato è frutto di uno sviamento di potere, che integra gli estremi del vizio della abnormità se è causa di un pregiudizio per i diritti soggettivi o le facoltà delle parti altrimenti non sanabile.

L'abnormità è qualificabile, invece, come funzionale, quando l'atto, pur non estraneo al sistema processuale, sia suscettibile di determinare la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo: ipotesi che non ricorre quando il provvedimento abbia comportato una regressione del procedimento ad un grado o ad una fase precedente cui possa avviarsi con "attività propulsive legittime" (ciò che comporterebbe, di regola, la mera illegittimità), ma unicamente quando, per il superamento di tale situazione di stallo, si imponga il compimento di un atto nullo.



4. Tanto premesso, tornando al tema che occupa, si sono delineate posizioni non univoche, ancorché non inconciliabili, nella giurisprudenza di questa Corte.

5. Un primo, consolidato orientamento ritiene che il provvedimento con il quale il pubblico ministero, omettendo l'avviso previsto dall'art. 408 cod. proc. pen., ancorché richiesto dalla persona offesa, disponga direttamente la trasmissione all'archivio (c.d. "cestinazione") di una denuncia iscritta sul modello 45 (previsto dal D.M. 30/09/1989) e classificata, quindi, come atto non costituente notizia di reato, non sia impugnabile, non avendo tale provvedimento natura giurisdizionale (Sez. 6, n. 27532 del 08/04/2015, Zingaretti, Rv. 264085 – 01; Sez. 7, ord. n. 48888 del 15/11/2012, Rv. 253926; Sez. 6, n. 31278 del 6/5/2009, Rv. 244640).).

Tali arresti si pongono in continuità con la pronuncia delle Sezioni Unite n. 34536 dell'11/07/2001, Chirico, Rv. 219598 – 01, secondo cui i provvedimenti del Pubblico Ministero, in quanto atti di parte non aventi natura giurisdizionale, non sono né qualificabili come abnormi (posto che l'abnormalità è caratteristica esclusiva degli atti di giurisdizione), né sono suscettivi di essere impugnati, quantunque siano illegittimi.

Nel senso della non impugnabilità depongono sia il dato testuale dell'art. 568, comma 1, cod. proc. pen., norma che stabilisce che sono soggetti a impugnazione «i provvedimenti del Giudice», sia l'interpretazione sistematica, posto che la disciplina delle impugnazioni è imperniata sul controllo dei provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria ed aventi specifico contenuto giurisdizionale, mentre gli atti delle parti – pubblica o privata - assumono rilevanza solo se e quando siano filtrate da un provvedimento del Giudice.

Un meccanismo di controllo sulle iscrizioni è stato individuato, dalle Sezioni Unite Chirico e dagli arresti che ad esse si sono ispirati, nella avocazione delle indagini da parte del Procuratore generale, quale istituto deputato ad ovviare a situazioni di inerzia riferibili al Pubblico Ministero (Sez. U, n. 34536 del 11/07/2001, Chirico, 219599 – 01).

Sulle premesse che la valutazione dell'organo dell'accusa in ordine alla esistenza o meno della *notitia criminis* prescinde dal dato formale della iscrizione nell'uno o nell'altro registro, si è puntualizzato in tale arresto che, se il potere avocativo è esercitabile quando il Pubblico Ministero, dopo avere iscritto l'atto nel registro delle notizie di reato, pur dovendo, non esercita l'azione penale, *a fortiori* il Procuratore generale presso la Corte di appello può assumere tale iniziativa quando l'inattività dell'organo dell'Accusa si sia spinta al punto da non effettuare neppure l'iscrizione nell'apposito registro o da effettuarla, con evidente distorsione del proprio potere, nel registro delle pseudo-notizie. Nulla vieta, poi, che una riconsiderazione delle determinazioni iniziali del Pubblico Ministero possa essere sollecitata dalla parte interessata (Sez. 3, n. 15128 del 26/10/2017, dep. 2018, Loiodice, Rv. 273160 – 01; Sez. 3, n. 49485 del 24/10/2012, Agosta, Rv. 254148)).

6. Il ricorrente richiama, invece una impostazione espressa in svariati arresti di questa



Corte, ispirata essenzialmente all'esigenza di evitare elusioni del precetto costituzionale di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale (art. 112 Cost.).

Secondo tale opzione ricostruttiva, è abnorme, e pertanto ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il Pubblico Ministero, in caso di iscrizione di denuncia nel registro degli atti non costituenti notizie di reato (mod. 45), seguita dallo svolgimento di indagini preliminari, disattenda l'istanza del denunciante di trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari, determinando tale rifiuto una insuperabile stasi processuale (Sez. 2, n. 29010 del 24/09/2020, D., Rv. 279810 – 01, Sez. 3, n. 55511 del 21/11/2018, De Colombi, Rv. 274675 – 01; Sez. 5, n. 50117 del 24/06/2015, Longo, n.m.).

Una tale linea esegetica si inserisce nel solco tracciato dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 34 del 22/11/2000, dep. 2001, P.M. in proc. c. ignoti, Rv. 217473 – 01, che ha ricostruito il sistema, differenziando le ipotesi che possono verificarsi.

Il Massimo Collegio nomofilattico stabilì che il procedimento attivato a seguito di iscrizione degli atti nel registro delle notizie di reato previsto dall'art. 335 cod. proc. pen. (mod. 21) ha come esito necessitato l'inizio dell'azione penale o la richiesta di archiviazione, non essendo consentito alcun epilogo alternativo della fase delle indagini; diversamente, l'iscrizione di atti nel registro non contenente notizie di reato (mod. 45) non comporta analogo vincolo, posto che l'iscrizione può sfociare in un provvedimento di trasmissione diretta degli atti in archivio da parte del Pubblico Ministero, in relazione a quei fatti che fin dall'inizio appaiano e siano considerati penalmente irrilevanti, oppure condurre al medesimo esito della procedura prevista per le ordinarie " *notitiae criminis*", qualora siano state compiute indagini preliminari, ovvero se il fatto originario sia stato riconsiderato o, infine, se sia sopravvenuta una notizia di reato.

Si è poi ribadito che l'eventuale richiesta di archiviazione non è neppure condizionata dal previo adempimento, da parte del Pubblico Ministero, dell'obbligo di reiscrizione degli atti nel registro denominato mod. 21 e ciò sul presupposto logico-giuridico che la valutazione, esplicita o implicita, circa la natura dell'atto in tesi incorporante la notizia, compete pur sempre al titolare dell'azione penale, indipendentemente dal dato formale dell'iscrizione in questo o quel registro; sicché al Giudice per le indagini preliminari non è riconosciuto alcun sindacato né su quella valutazione, né sulla scelta dell'iscrizione degli atti in un registro piuttosto che in un altro.

Le Sezioni Unite rimarcarono che l'unico soggetto legittimato ad individuare nell'atto la *notitia criminis*, è il Pubblico Ministero, il quale detiene "il monopolio della domanda", come è dato evincere dall'art. 112 Cost., nonché dall'art. 50 cod. proc. pen., che costituisce la proiezione codicistica del presidio costituzionale, ed infine dall'art. 109 disp. att. cod. proc. pen. che, a corollario delle predette disposizioni, attribuisce al Procuratore della Repubblica il potere-dovere di procedere alla "eventuale iscrizione" nel registro delle notizie di reato.

Siffatto potere-dovere non può trovare limiti neppure nella iscrizione, che sia avvenuta per errore, negligenza, o dolo, degli atti contenenti notizie nel registro delle c.d.



pseudonotizie; e, in ogni caso, nessuna norma impedisce di rimeditare l'iscrizione di un atto, al fine di accertare se contiene una notizia di reato, non potendo l'iscrizione nel registro mod. 45 essere considerata alla stregua di una certificazione definitiva della inesistenza della notizia di reato.

7. Ritiene il Collegio che, alla luce degli esposti principi in tema di titolarità dell'azione penale, il rimedio elettivo, al fine di porre rimedio alla erroneità delle iscrizioni nel registro degli atti non costituenti notizia di reato, resta pur sempre la avocazione, esercitabile anche su richiesta della persona offesa ai sensi del disposto combinato di cui agli artt. 412 e 413 cod. proc. pen.

L'avocazione – che è espressione delle prerogative della Pubblica Accusa, non essendo il Procuratore generale obbligato a procedervi – v. Sez. 3, n. 49485 del 24/10/2012, P.o. in proc. Agosta, Rv. 254148 – 01 - consente di sindacare anche l'esercizio del potere di iscrizione, con la possibilità per il Procuratore generale, che non condivida la valutazione dell'organo di primo grado sulle modalità di registrazione dell'atto quale pseudonotizia, di procedere a diversa iscrizione.

Va data continuità a tale impostazione, prospettata dalle Sezioni Unite Chirico, anche alla luce della complessiva riformulazione degli istituti giuridici inerenti all'esercizio dell'azione penale e pur tenendo conto delle «finestre di giurisdizione» introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022 e dal correttivo di cui al d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, volte a consentire, al riguardo, più pregnanti poteri di controllo alle parti private.

Si tratta, come di qui a poco si vedrà, di istituti non fruibili ove si dissenta dalla iscrizione di una notizia nel registro mod. 45, riservato alle pseudonotizie.

Anzitutto, intervenendo sull'art. 335 cod. proc. pen., il legislatore ha perimetrato in senso oggettivo la nozione di notizia di reato e ha specificato in senso soggettivo le condizioni in presenza delle quali una notizia, come sopra connotata, deve essere iscritta a carico di una determinata persona.

Quanto al primo profilo, il riformulato comma 1, che in precedenza imponeva al requirente di iscrivere “*immediatamente*” ogni notizia pervenuta, prevede ora che l'iscrizione nel registro ex art. 335 cod. proc. pen. debba riguardare solo la notizia “*contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice*”.

Quanto al secondo profilo, con l'introduzione del comma 1- *bis*, viene individuato in quello della emersione di “indizi” a carico della persona il momento in cui il Pubblico Ministero è tenuto ad effettuare l'iscrizione nominativa.

Dunque, l'iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito è subordinata alla esistenza di elementi indizianti, che devono avere una certa pregnanza, presupponendo che sia delineato un «quadro soggettivamente indirizzato» (v. parere C.S.M. 22 settembre 2022).



Si sono in tal modo dettati parametri più stringenti ai quali il Pubblico Ministero deve attenersi per le iscrizioni, così che siano assicurati criteri di omogeneità valutativa delle notizie e siano selezionate quelle effettivamente rilevanti.

Nel mutato scenario normativo, resta comunque intangibile il potere valutativo del Pubblico Ministero in sede di iscrizione, per cui l'individuazione del registro nel quale iscrivere rimane prerogativa del titolare dell'azione penale, non sindacabile.

Con riguardo alle iscrizioni a mod. 45, le linee di orientamento della Procura generale della Corte di cassazione, definite ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, evidenziano che resta ferma la possibilità per il Pubblico Ministero di disporre direttamente la trasmissione in archivio delle annotazioni e, dunque, di non attivare affatto la procedura prevista dagli articoli 408 e ss. cod. proc. pen.; al contrario, ove il Pubblico Ministero valuti di trasmettere gli atti al Giudice per le indagini preliminari per l'archiviazione, per esigenze di trasparenza o per connessione ad altro procedimento, questi, tenuto a controllare la legittimità dell'inazione, può aderire alla richiesta, se condivida la modalità di registrazione, ovvero, in caso contrario, può assumere una delle possibili decisioni a lui spettanti ed anche ordinare *ex officio* l'iscrizione, ai sensi della nuova disciplina dettata dall'art. 335 -*ter* cod. proc. pen.

Ponendosi dalla prospettiva della persona offesa – che non può avvalersi dei moduli acceleratori, volti a far accertare la tempestività e correttezza delle iscrizioni, di cui agli artt. 335-*ter* e 335-*quater*, cod. proc. pen. siccome riservati al Pubblico Ministero ed alla persona sottoposta alle indagini - il sistema è completato dalla previsione del subprocedimento di cui all'art. 415-*ter* cod. proc. pen., che affianca l'ordinario strumento avocativo.

Il modulo - per la cui attivazione è necessario che siano scaduti i termini previsti dall'art. 407-*bis* cod. proc. pen. per l'assunzione delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale - prevede una obbligatoria *discovery* da parte del Pubblico Ministero, con ostensione della documentazione relativa alle indagini espletate; sono poi imposti ulteriori adempimenti di natura informativa anche nei confronti del Procuratore generale presso la Corte di appello, proprio in funzione dell'attivazione di una eventuale avocazione o, comunque, di un controllo di natura gerarchica sulla inazione del Pubblico Ministero.

Ne scaturisce una articolata scansione che vede il coinvolgimento delle parti private, le quali possono offrire i propri apporti conoscitivi e chiedere al Giudice per le indagini preliminari di valutare le ragioni del ritardo nell'assunzione delle determinazioni terminative della fase delle indagini, all'esito del quale il Giudice può ordinare allo stesso organo dell'Accusa di assumere tali determinazioni.

Dunque, un potere di controllo, con funzione impulsiva, non sostitutivo delle prerogative del Procuratore della Repubblica.

Al comma 5 dell'art. 415-*ter* cod. proc. pen., è poi espressamente normata una forma di controllo gerarchico, da parte del Procuratore generale della Corte di appello, il quale, alla scadenza dei termini di cui all'art. 407- *bis* cod. proc. pen., ove vi sia inazione da parte del



Pubblico Ministero, può ordinare a questo di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale, sempre che non abbia deciso di avocare a sé le indagini.

Nella Relazione illustrativa alla riforma Cartabia il rimedio della *discovery* degli atti è descritto come strumento volto, per un verso, a dissuadere da ingiustificati temporeggiamenti decisorii del Pubblico Ministero e, per altro verso, a favorire l'individuazione e la chiusura dei procedimenti suscettibili di essere definiti grazie ai possibili apporti conoscitivi ad opera delle parti del procedimento.

Alla stregua di tali elementi, anche la procedura delineata dall'art. 415-ter cod. proc. pen. – richiamata nella sentenza Sez. 3, n. 7744 del 15/01/2025, p.o. in proc. K., Rv. 287657 – 01, evocata dal ricorrente – non appare fruibile per porre rimedio alle iscrizioni che, in tesi, siano state erroneamente operate nel registro mod. 45.

I riferimenti, che si leggono nell'art. 415-ter cod. proc. pen., alla documentazione relativa alle indagini espletate ed al loro esaurimento, sembrano piuttosto attagliarsi ai procedimenti iscritti a mod 21.

Meno che mai tale subprocedimento, che presuppone il decorso del termine di cui all'art. 407-bis cod. proc. pen., può attagliarsi ad una procedura iscritta contro ignoti – come quella impugnata dal ricorrente [REDACTED] – in quanto, a norma dell'art. 405 cod. proc. pen., è solo con l'iscrizione nominativa che ha inizio la decorrenza del termine delle indagini preliminari e si realizza la preconditione per la *discovery* degli atti.

In tale contesto, lo strumento della avocazione, se del caso promosso su sollecitazione della persona offesa, resta, dunque, il rimedio elettivo, ancorché non esclusivo, per la tutela delle ragioni della persona offesa che auspichi un controllo effettivo sulla inazione del Pubblico Ministero in relazione alla c.d. pseudonotizia.

8. D'altra parte, anche a volere accedere al secondo orientamento - incline ad inquadrare nel paradigma dell'abnormità il rifiuto di trasmissione degli atti da parte del Pubblico Ministero al Giudice per le indagini preliminari, ai fini del controllo della infondatezza della notizia – nel caso di specie gli elementi conoscitivi forniti dallo stesso ricorrente non permettono di ravvisare i presupposti per ritenere abnorme l'implicito rifiuto.

Stando al nucleo comune delle sentenze espressive di tale indirizzo, il rifiuto del Pubblico Ministero di procedere alla trasmissione degli atti risulta abnorme alla duplice condizione: a) che siano state svolte indagini; b) che sia stata richiesta dalla persona offesa la trasmissione degli atti al Giudice affinché si instauri il controllo sulla infondatezza della notizia di reato.

Ebbene, quanto al primo profilo, il compimento di atti investigativi non emerge dal decreto di autocestinazione del 21 luglio 2025, con cui il Pubblico Ministero disponeva l'invio degli atti in archivio perché non costituenti notizia di reato.

Nulla è dato concretamente evincere neppure dagli atti, sempre accessibili quando siano dedotti *errores in procedendo* (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.



220092 – 01), e comunque allegati al ricorso: non dall'attestazione del 30 maggio 2025, in cui l'Ufficio di Procura indicava essere il procedimento, rubricato a mod. 45, "pendente", e neppure da quella del 24 giugno 2025 secondo cui il fascicolo risultava "nella fase delle indagini preliminari", rilasciata dalla Procura di Lodi.

Si tratta, invero, di attestazioni del tutto generiche, che nulla dicono della esistenza di attività investigative che sarebbero state sottratte al controllo del Giudice, da cui si comprende soltanto che il termine di durata delle indagini non era spirato e che il fascicolo non era stato ancora esitato dal Pubblico Ministero precedente.

Nella stessa richiesta del 2 giugno 2025 - in cui il ricorrente auspicava la trasmissione degli atti al Giudice per il controllo sulla infondatezza della notizia, egli chiedeva che si svolgessero indagini che, all'evidenza, non erano mai state intraprese.

9. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, che ne consegue, accede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento a favore della Cassa delle ammende della somma che si valuta equo quantificare nella misura indicata in dispositivo, non vertendosi in ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (v. Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 26/02/2026

Il Consigliere estensore
STEFANIA RICCIO

Il Presidente
ERCOLE APRILE

